

**Ricorso proposto il 24 novembre 2010 — Acino Pharma/Commissione**

(Causa T-539/10)

(2011/C 30/86)

*Lingua processuale: il tedesco.*

**Parti**

*Ricorrente:* Acino Pharma GmbH (Miesbach, Germania) (rappresentante: avv. R. Buchner)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare le decisioni della Commissione 29 marzo 2010 recanti i numeri di riferimento C(2010) 2203, C(2010) 2204, C(2010) 2205, C(2010) 2206, C(2010) 2207, C(2010) 2208, C(2010) 2210, C(2010) 2218, nonché le decisioni della Commissione 16 settembre 2010 recanti i numeri di riferimento C(2010) 6428, C(2010) 6429, C(2010) 6430, C(2010) 6432, C(2010) 6433, C(2010) 6434, C(2010) 6435, C(2010) 6436;

— condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente contesta innanzi tutto le decisioni della Commissione 29 marzo 2010 con cui è stata sospesa l'immissione in commercio di lotti dei medicinali «Clopidogrel Acino — Clopidogrel», «Clopidogrel Acino Pharma GmbH — Clopidogrel», «Clopidogrel ratiopharm — Clopidogrel», «Clopidogrel Sandoz — Clopidogrel», «Clopidogrel 1A Pharma — Clopidogrel», «Clopidogrel Acino Pharma — Clopidogrel», «Clopidogrel Hexal — Clopidogrel» e «Clopidogrel ratiopharm GmbH — Clopidogrel», e sono stati ritirati i lotti già presenti sul mercato dell'Unione. In secondo luogo, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione 16 settembre 2010, con cui è stata modificata l'autorizzazione dei succitati medicinali ed è stato disposto il divieto di immissione in commercio per determinati lotti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Nel contesto del primo motivo, essa lamenta l'assenza dei requisiti di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 726/2004<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con gli artt. 116 e 117 della direttiva 2001/83/CE<sup>(2)</sup>, per la sospensione, il ritiro, la revoca o la modifica delle autorizzazioni comunitarie di immissione in commercio relative ai medicinali interessati. Nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe invece dimostrato che le violazioni constatate non avrebbero inficiato la qualità dei medicinali.

Come secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe rispettato i requisiti probatori richiesti circa la

sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 116 e 117 della direttiva 2001/83/CE.

Come terzo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione, scegliendo il livello di tutela applicabile, avrebbe violato il principio generale di proporzionalità.

Nel contesto del quarto motivo si eccipisce la violazione di forme sostanziali a causa dell'illegittimità della perizia del comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali. Secondo la ricorrente l'illegittimità della suddetta perizia si ripercuote, a causa dell'importanza determinante che essa riveste per le decisioni della Commissione, sulla legittimità delle stesse. Inoltre, dalla motivazione delle decisioni impugnate non si evincerebbe che la Commissione abbia fatto uso del potere discrezionale ad essa riconosciuto.

Da ultimo, la ricorrente fa valere con il quinto motivo che la Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente le decisioni impugnate, in quanto non le avrebbe corredate di una propria motivazione, bensì avrebbe fatto integralmente riferimento alla valutazione scientifica del comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

**Ricorso proposto il 24 novembre 2010 — Regno di Spagna/Commissione europea**

(Causa T-540/10)

(2011/C 30/87)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, Abogado)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2010, C(2010) 6154, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.005)

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d'Anoia)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.008)

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A y XI-B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.009) e

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.010)

— In subordine, annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX-A.), del cambiamento del PGOU dell'Ayuntamiento de Santa Oliva (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X-B, XI-A y XI-B y IX-C), con riduzione dell'importo della correzione a EUR 2 348 201,96.

— In ogni caso, condanna della convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto l'aiuto del Fondo di coesione inizialmente concesso nella fase dei progetti sopra menzionati, per asserite irregolarità nell'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

Secondo il Regno di Spagna, occorre dichiarare la nullità della decisione sulla base di tre diversi motivi:

- a) Violazione dell'art. H, n. 2, dell'allegato II al regolamento 1164/94 <sup>(1)</sup>, in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall'udienza.
- b) Violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38 <sup>(2)</sup>, poiché la Commissione non ha correttamente applicato tale disposizione, atteso che l'aggiudicazione di prestazioni complementari costituisce un'operazione concettualmente distinta dalla modifica di un appalto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola sui pubblici appalti, sicché tale modifica non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 93/38.
- c) In subordine, violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della menzionata direttiva 93/38 in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori agguintivi effettuati nelle quattro fasi del progetto su cui incide la correzione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 82, pag. 40).

### Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — ADEDY e a./ Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-541/10)

(2011/C 30/88)

Lingua processuale: il greco

### Parti

*Ricorrente:* Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia), Sp. Papaspiros (Atene, Grecia) e Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Consiglio 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12);

— annullare la decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6);

— condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12) e l'annullamento della decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6).